**COPIA** 

# **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 18 Del 16-09-20

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**ANNO 2020** 

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANSANDRI PAOLO ROBERTO	P	ZINI FABIO	P
Corbella Enrico	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	P
Stringa Angela	P	CAPITTINI NICCOLO'	P
BUONTEMPO SEBASTIANO	A	CEI ALESSANDRA	P
CERRI GIANLUCA	P	ORBELLI BIROLI DARIO	P
MANCANO ANTONIO	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ANSANDRI PAOLO ROBERTO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dott. MARIANO CINGOLANI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato F.to Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to Montini Serena

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi738 della Leggen. 160/2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizion di cui ai commida 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780 della leggen. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioniconcernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunaleunica (IUC), limitatamente alle disposizioni guardanti la disciplina dellMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**VISTO CHE** con delibera di ConsiglioComunalen. 2 del 25/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili	8,20 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,20 per mille, di cui 7,60 riservato esclusivamente allo Stato

**VISTO CHE** con delibera di ConsiglioComunalen. 2 del 25/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,50 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	2,40 per mille

## **CONSIDERATO** CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, allarticolo 1:

- al comma 748, che l'aliquotadi base per l'abitazion principal classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative per tinenz è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazion del consigli comuna le può aumentarla di 0,1 punti per centuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquotadi base per i fabbricatiruraliad uso strumentaledi cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto leggen. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquotadi base per i fabbricati costruiti e destinatidall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangatale destinazion e non siano in ognicaso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comunipossono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquotadi base per i terrenia gricol è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazion ed el consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobila du so produttivo classificative l gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazion del consiglio comuna le possono aumentarlasino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobilidiversidall'abitazion principalee diversida quellidi cui ai commida 750 a 753, l'aliquotadi base è pari allo 0,86 per cento e i comuni,con deliberazion del consigli comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

## **VISTO:**

- il comma 756 della leggen. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comunedi diversificarde aliquoteesclusivamente con riferiment calle fattispeciein dividuat con decreto del Ministro dell'economiae delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della leggen. 160 del 2019 che prevede che la deliberadi approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile el Porta le del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispeci edi interesse del Comunetra quelle individuate on il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia:
- che il Dipartiment delle finanze, con risoluzion en. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisatoche la limitazion della potestà di diversificazion delle aliquotealle sole fattispeci che saranno individuat dal decreto ministeriale di cui al citatocomma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ognicaso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote del IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione he sancisce l'inidone ità della delibera priva del prospetto a produrre effettinon si può che riferire al momento in cui il

modello di prospettoverrà reso disponibile in esito allapprovazione del decreto di cui al citato comma 756;

**CONSIDERATO CHE** dalle stime operate dal Servizio Tributis ulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanzia ri dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principaleclassificatanelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricaticostruitie destinatidall'impresacostruttricealla vendita, fintantoche permanga tale destinazione non siano in ognicaso locati: aliquotapari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricaticlassificatinel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricatidiversida quellidi cui ai puntiprecedenti:aliquotapari al 10,60 per mille:
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,20 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

**CONSIDERATO** che il D.L. 34/2020 ha prorogato al 30/09/2020 il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/07/2020;

Con n. 5 voti favorevoli e n.1 astenuto e 3 contrari:

### DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A e relative pertinenze	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della catego D/10	ria <sub>10,60</sub> per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,20 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

2. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazion entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della leggen. 160 del 2019, la presente deliberazion sarà efficace a seguito del'avvenuta pubblicazion sul sito internet del Dipartiment delle finanze del Ministero dell'economiæ delle finanze che ai fini della pubblicazion el Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine per entorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Porta le del federa lismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazion entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario

F.to ANSANDRI PAOLO ROBERTO F.to Dott. MARIANO CINGOLANI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno , ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Mariano Cingolani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-09-2020

Responsabile del Servizio

F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Mariano Cingolani